

COMUNE DI CAVRIANA
Provincia di Mantova

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 2/2024

OGGETTO: Parere sulla sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale presentata in data 23 febbraio 2024 a mezzo posta elettronica, avente per oggetto:

"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026"

ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 1) del D.Lgs. 267/2000 cd. "TUEL".

PREMESSO CHE

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- che l'art. 6, D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, rubricato *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito con modificazioni con L. n. 113 del 8/08/2021, ha introdotto un nuovo strumento di programmazione per le Amministrazioni pubbliche, denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in seguito, anche semplicemente PIAO), quale documento unitario in cui confluiscono molti degli atti di programmazione finora previsti
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29 luglio 2023 è stato approvato il DUP 2024-2026;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 23 dicembre 2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 23 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;



visto l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale prevede che il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si basi sui dati di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

visto l'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;

visto l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

visto il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti; l'art. 42 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);

preso atto che le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni);

preso atto che l'ente ha inserito il piano triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con le citate disposizioni legislative, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025;

preso atto che nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente e che il Comune si colloca nella fascia più bassa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020;

preso atto che la sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 che verrà approvato con deliberazione della Giunta comunale:

- contiene la capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativa all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2024	3.741	II
Popolazione al 31 dicembre		2022		
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	690.638,09 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	698.355,17 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2020	3.161.800,97 €	
		2021	3.249.128,70 €	
		2022	3.338.092,71 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			3.249.340,13 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	141.248,20 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	3.108.091,93 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		21,92%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,20%

ENTE VIRTUOSO				
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE) < o = (di)	(f)		163.946,75 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)		844.585,55 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	2024		28,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)		194.979,45 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)		23.758,08 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)		194.979,45 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)		891.334,62 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)		844.585,55 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	2024	844.585,55 €	

- rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad Euro 815.470,74, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali),
- rispetta i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 21.075,00.
- che dal prospetto contabile predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa, sulla base dei dati forniti dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, si rileva un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 21,92%, rilevati ai sensi della normativa vigente;
- che sulla base della normativa vigente, il Comune di Cavriana, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 21,92%, si colloca al di sotto del valore soglia 27,20%, ossia nella fascia dei comuni virtuosi e che pertanto può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella del Decreto 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del Decreto, come previsto dall'art. 5 del Decreto stesso;

- che pertanto il limite di spesa applicabile per l'anno 2024 è pari a Euro 844.585,55

Rilevato che alla luce dei dati sopra riportati e degli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 – 2026, pari ad Euro 779.980,00 il Comune può effettuare le assunzioni a tempo indeterminato previste dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024-2026;

Preso atto anche del parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole per quanto di propria competenza sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ***“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - sezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale”***.

Varese, 24 febbraio 2024

il Revisore Unico
Dott. Federico Guerriero

